

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 9 del 14 gennaio 2009 (serie L), è stata pubblicata la direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

L'obiettivo principale della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 è sostituire le disposizioni contenute nella direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante il regime generale, la detenzione, la circolazione ed i controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Poiché tale ultima direttiva, che ha più volte subito modifiche sostanziali, necessitava di ulteriori variazioni, il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza, provvedere alla sua sostituzione.

In particolare, la direttiva 2008/118/CE introduce alcune principali novità in ordine alle modalità di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (utilizzo del documento di accompagnamento elettronico nell'ambito di un sistema informatizzato) e individua nuovi soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e alla prestazione della relativa garanzia.

Sorge, conseguentemente, l'esigenza di aggiornare la normativa nazionale, attualmente contenuta, in relazione ai diversi prodotti sottoposti ad accisa, in provvedimenti normativi sia di carattere primario che secondario. In primo luogo, si è provveduto a modificare il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato TUA, e, successivamente, si è proceduto alla revisione di altre disposizioni normative attualmente in vigore, risultate obsolete o addirittura incompatibili rispetto alle nuove norme introdotte dalla direttiva in questione. In particolare, si fa riferimento, per i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche, alle norme riguardanti la circolazione contenute nel D.M. 25 marzo 1996, n. 210, e, per quanto concerne i tabacchi lavorati, al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e al D.M. 22 febbraio 1999, n. 67.

In relazione alle principali modifiche apportate al TUA, si segnala, in particolare, l'inserimento organico, in un'apposita nuova partizione (Capo III-bis), della disciplina sui tabacchi lavorati, con la previsione di particolari condizioni di applicazione delle disposizioni di carattere generale, connesse alla specificità della materia e alle precipue esigenze di vigilanza e controllo ad essa collegate.

La suddetta disciplina sui tabacchi lavorati era precedentemente regolamentata dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331 ed è stata anch'essa profondamente interessata dalle innovazioni introdotte dalla direttiva in via di recepimento.



Si è ritenuto di procedere al menzionato inserimento del Capo III-bis nel TUA, e alla contestuale abrogazione di quasi tutte le disposizioni contenute nel Titolo I del citato **decreto-legge n.331/1993**, poiché le stesse, pur riferendosi a tutti i prodotti sottoposti ad accisa, erano oramai di fatto applicate solo al settore dei tabacchi lavorati, mentre la disciplina normativa relativa agli altri prodotti su cui grava l'accisa, già contenuta nel TUA, è stata di volta in volta aggiornata alla luce delle norme comunitarie introdotte negli ultimi anni.

Al fine di rendere più completo ed organico il testo unico delle accise, sono stati poi inseriti, nell'ambito del titolo III ("Altre imposizioni indirette"), gli articoli 62-bis e 62-ter, contenenti le vigenti disposizioni riguardanti l'imposta di fabbricazione applicata ai fiammiferi.

Si evidenzia che il recepimento della direttiva 2008/118/CE ha carattere di urgenza, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 48 della medesima, è previsto che gli Stati membri adottino le necessarie disposizioni normative per conformarsi alla direttiva stessa con effettività a decorrere dal 1° aprile 2010.

E' stato quindi predisposto lo schema normativo che di seguito si illustra.

Con l'**articolo 1** sono apportate talune modifiche al TUA necessarie per adeguare il contenuto delle disposizioni vigenti al dettato della direttiva in questione.

In particolare, con la **lettera a)**, vengono apportate modifiche all'**articolo 1** del TUA, e principalmente:

- viene aggiornata la definizione di "accisa", eliminando il riferimento all'imposta di fabbricazione o di consumo e alla corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
- viene ampliata la definizione di amministrazione finanziaria per ricomprendere in essa anche gli organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, conseguentemente all'inserimento delle disposizioni concernenti i tabacchi lavorati nel corpo del testo unico delle accise;
- viene meglio specificata la definizione di "regime sospensivo" sulla base di quanto precisato dalla direttiva 2008/118/CE, che ricomprende in esso esclusivamente prodotti soggetti ad accisa non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo;
- vengono inserite, alla stregua di quanto stabilito dalla direttiva in parola, le definizioni di "procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo" e di "importazione di prodotti sottoposti ad accisa". Vengono altresì definite le figure del "destinatario registrato", che risulta avere caratteristiche ed obblighi simili a quelli precedentemente previsti per l'operatore professionale, e dello "speditore registrato",

che è la persona fisica o giuridica, operante in regime sospensivo, autorizzata unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa a seguito della loro immissione in libera pratica;

- viene inserito il riferimento specifico al sistema informatizzato di cui alla decisione 16 giugno 2003 n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
- ai fini dell'applicazione del TUA, vengono introdotte alcune precisazioni, previste dalla direttiva 2008/118/CE, circa l'ambito territoriale comunitario e le operazioni in esso effettuate.

Con la **lettera b)**, viene sostituito l'**articolo 2** del TUA, sostanzialmente innovato sia per quanto attiene all'individuazione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, con l'inclusione dell'estrazione dal sottosuolo dei prodotti sottoposti ad accisa, sia per quel che concerne l'esigibilità dell'accisa, con l'indicazione delle fattispecie che configurano l'immissione in consumo dei medesimi prodotti. Tra queste ultime è stata inserita la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali essa non sia già stata applicata, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva da recepire.

Inoltre, riguardo all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, tra i medesimi è stato ricompreso anche il destinatario registrato e sono stati meglio individuati i soggetti debitori d'imposta nell'ambito delle operazioni di importazione.

Con la **lettera c)**, viene modificato l'**articolo 3** del TUA al duplice scopo di individuare gli Uffici competenti in caso di controversie relative a tutti i prodotti sottoposti ad accisa e di stabilire le modalità per il calcolo e la liquidazione dell'imposta;

Con la **lettera d)** è stato sostituito l'**articolo 4** del TUA al fine di definire, in linea con quanto previsto dalla direttiva in questione, i concetti di perdita "irrimediabile" e di distruzione "totale", nonché di prevedere una deroga per i tabacchi lavorati in materia di cali naturali, tecnici e di trasporto, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tabacchi medesimi.

In particolare, va evidenziato che sono stati soppressi il secondo, terzo, quarto e quinto periodo del previgente comma 1, relativi all'equiparazione dei furti al caso fortuito ed alla forza maggiore; ciò alla luce sia di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE che del parere espresso in merito dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha evidenziato, infatti, che il furto e la rapina dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, non impedendone l'immissione in consumo, non possono essere ricompresi tra le situazioni legittimanti il diritto all'abbuono d'imposta.



Con la **lettera e)**, viene sostituito l'**articolo 5** del TUA, nel quale sono state introdotte, tra l'altro, le disposizioni riguardanti i tabacchi lavorati in ordine sia all'esercizio del deposito fiscale, subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che alla vigilanza finanziaria alla quale sono assoggettati i depositi stessi. Come espressamente stabilito dalla direttiva 2008/118/CE, è stata, infine, prevista la non applicazione delle norme del medesimo articolo 5 ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

Con la **lettera f)**, viene sostituito l'**articolo 6** del TUA, profondamente rinnovato alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva in parola.

In particolare, viene previsto che i prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e provenienti da un deposito fiscale, anche qualora transitino per un paese o un territorio terzo, possono essere destinati, oltre che ad altri depositi fiscali, anche ad un destinatario registrato, ad un luogo di esportazione e, limitatamente a prodotti provenienti da un altro Stato membro, ad altri specifici soggetti. Le stesse destinazioni sono ammesse per i prodotti spediti, dal luogo di importazione, da parte di uno speditore registrato comunitario.

Per quanto concerne la garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, l'articolo 6 riformulato prevede, sulla base delle disposizioni comunitarie in via di recepimento, l'inserimento di nuovi soggetti, che possono prestare garanzia sia singolarmente che in solido tra loro.

Vengono poi esplicitati i momenti di inizio e fine della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, a cui sono collegati taluni adempimenti richiesti dal sistema informatizzato, anch'esso di nuova introduzione, e da cui derivano specifici obblighi connessi alla circolazione stessa di tali prodotti.

L'articolo indica anche le procedure da adottare nel caso in cui il sistema informatizzato sia indisponibile al momento della spedizione o del ricevimento delle merci circolanti in regime sospensivo e disciplina le ipotesi in cui, nell'ambito della circolazione dei suddetti prodotti, manchi, per motivi diversi dalla menzionata indisponibilità del sistema, la nota di ricevimento o di esportazione.

L'obbligo dell'emissione del documento amministrativo elettronico previsto dal medesimo articolo si applica, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, essi sono avviati ad un deposito fiscale.

Le norme contenute in questo articolo non si applicano, invece, ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

Con la **lettera g)**, viene sostituito l'**articolo 7** del TUA, relativo alle irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo al fine di integrare nel medesimo sostanzialmente le disposizioni previste dagli articoli 8 e 10 della direttiva 2008/118/CE.

Con la **lettera h)**, viene sostituito l'**articolo 8** del TUA, al fine di inserire la figura del destinatario registrato, le cui caratteristiche ricalcano in parte quelle dell'operatore professionale, precedentemente previste dal medesimo articolo.

Tra le principali modifiche apportate, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva 2008/118/CE, vi è la previsione dell'obbligo, per il destinatario registrato occasionale, di ricevere, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, una quantità prestabilita di prodotti da un unico soggetto spedite in un unico movimento. Inoltre, per quanto attiene il rilascio della preventiva autorizzazione al destinatario registrato che intenda ricevere tabacchi lavorati e la fissazione degli adempimenti di competenza del medesimo, si è fatto rinvio, rispettivamente, ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e ad uno specifico provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Inoltre, in linea con quanto previsto dalla direttiva in parola, viene stabilito che le disposizioni contenute nel nuovo articolo 8 non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

Con la **lettera i)**, viene sostituito l'**articolo 9** del TUA, che nella vigente formulazione è dedicato al rappresentante fiscale. In luogo di tale figura è stata inserita quella dello spedite registrato, espressamente previsto dalla direttiva 2008/118/CE ed anch'egli preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, il quale, può solo spedire, ma non detenere, prodotti in regime sospensivo; egli ha altresì l'obbligo di tenere la contabilità dei medesimi prodotti, nonché di fornire la relativa documentazione di trasporto e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento, anche al fine di verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.

Con la **lettera l)**, in conseguenza delle numerose modifiche da apportare in virtù del recepimento della direttiva 2008/118/CE, viene sostituito l'**articolo 10** del TUA. Nella nuova formulazione è stato principalmente specificato il concetto di detenzione per scopi commerciali nell'ambito della circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro ed è stato individuato il debitore dell'accisa a seconda del caso in cui i prodotti siano detenuti da un soggetto diverso da un privato ovvero da un soggetto privato.

È stato altresì inserito un apposito comma relativo ai tabacchi lavorati detenuti a scopo commerciale al fine di indicare le condizioni di vendita di questi ultimi.



Con la **lettera m)**, sono stati inseriti nel TUA gli **articoli 10-bis e 10-ter**.

Il primo introduce disposizioni relative sostanzialmente alle vendite a distanza, ovvero alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro che vengano poi acquistati da un soggetto privato, o che agisca in quanto tale, e spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto. Per tali prodotti il debitore dell'accisa è il rappresentante fiscale, designato dal venditore ed avente sede nel territorio nazionale, il quale, oltre ad essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, deve garantire e pagare la relativa accisa nonché tenere la contabilità delle forniture effettuate e sottoporsi a qualsiasi controllo volto ad accertare il corretto pagamento dell'imposta.

Nel caso in cui i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio nazionale siano acquistati da un soggetto privato, o che agisca in quanto tale, stabilito in un altro Stato membro, e purché i prodotti siano spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, è previsto, su richiesta del venditore e a condizione che l'imposta sia stata versata nello Stato membro di destinazione dei prodotti, il rimborso dell'accisa pagata nel territorio dello Stato.

Sono poi state previste, in un apposito comma, particolari condizioni per i tabacchi lavorati che siano oggetto della vendita a distanza, quali l'iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater, il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura e l'apposizione del contrassegno di legittimazione.

L'articolo 10-ter, parallelamente a quanto stabilito dall'articolo 7 del TUA per le irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, disciplina, con i medesimi criteri, quelle relative alla circolazione dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro, prevedendo lo svincolo della garanzia prestata a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento dell'accisa.

Analogamente a quanto previsto dal riformulato articolo 4, comma 1, del TUA nell'ambito della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro.

Con la **lettera n)** viene sostituito l'**articolo 11** del TUA. Nel testo riformulato di tale articolo, ai fini della determinazione dell'uso proprio dei prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro ed acquistati e trasportati da privati, sono stati inseriti anche i relativi quantitativi massimi consentiti di tabacchi lavorati. Inoltre, l'articolo introduce ulteriori parametri ai fini della determinazione dell'uso proprio, quali le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta

dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.

Infine, è stato inserito in un apposito comma il contenuto della nota relativa al comma 3 del previgente articolo 11 e riguardante la definizione dei “serbatoi normali” e del “contenitore per usi speciali” ai fini del trasporto atipico del carburante che si considera acquistato per fini commerciali.

Con la **lettera o)** viene sostituito il comma 1 dell'**articolo 12** del TUA, al fine di indicare l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente a ricevere l'apposita dichiarazione, presentata dal mittente di prodotti assoggettati ad accisa, prevista nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro.

Con la **lettera p)** viene sostituito l'**articolo 13** del TUA, relativo ai contrassegni fiscali prescritti per taluni prodotti sottoposti ad accisa e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, tra i quali non rientrano i tabacchi lavorati, a cui sono invece applicati, ai sensi dell'articolo 39-duodecies, i contrassegni di legittimazione. Come espressamente previsto dalla direttiva 2008/118/CE, si dispone tra l'altro che, per i prodotti a cui si applicano i contrassegni fiscali, per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo di tali contrassegni è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione prestata in misura pari all'ammontare dell'accisa viene svincolata nel caso in cui sia fornita una prova soddisfacente che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.

Con la **lettera q)** sono state apportate alcune modifiche sostanziali all'**articolo 14** del TUA in merito al rimborso dell'accisa quando essa risulti essere stata indebitamente pagata. In particolare, al comma 2 è stato introdotto, nel caso in cui al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, un diverso e più breve termine di decadenza, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che impone al medesimo soggetto la restituzione delle predette somme. Tale modifica è stata dettata dall'esigenza, manifestata da lungo tempo dagli operatori interessati, di annullare gli effetti negativi loro derivanti dalla coesistenza di due termini (l'uno, decennale, di prescrizione, e l'altro, biennale, di decadenza) concessi, rispettivamente, al consumatore finale per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di accisa e all'operatore per richiedere il rimborso delle medesime somme da parte dell'amministrazione finanziaria.

Con la **lettera r)** viene modificato l'**articolo 15** del TUA, al fine di specificare i termini di prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa in relazione ai diversi prodotti ad essa sottoposti nonché di escludere i tabacchi lavorati dall'ambito di applicazione della disposizione relativa alla decorrenza del periodo previsto per la prescrizione del suddetto credito in



relazione alle deficienze eccedenti i cali consentiti, in quanto questi ultimi non trovano applicazione per i tabacchi lavorati.

Con la **lettera s)** viene modificato l'**articolo 17** del TUA. Le principali variazioni apportate, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva 2008/118/CE, riguardano: le modalità previste dagli organi comunitari ai fini dell'abilitazione, da parte delle forze armate e delle organizzazioni internazionali riconosciute e dei loro membri, al ricevimento di prodotti in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri (certificato di esenzione); la previsione della deroga all'applicazione delle norme relative al documento di accompagnamento elettronico per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati dagli Stati membri interessati), con esclusione delle Forze armate nazionali; l'inserimento dei tabacchi lavorati, qualora aventi determinate destinazioni, tra i prodotti esenti dal pagamento dell'accisa.

Con la **lettera t)** vengono apportate alcune modifiche all'**articolo 18** del TUA, nel cui comma 1 si prevede che l'amministrazione finanziaria, ai fini di tutela degli interessi fiscali, può applicare bolli e suggelli anche agli apparecchi ed ai meccanismi utilizzati dai destinatari registrati, al pari di quanto previsto per gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In tale articolo viene altresì incluso il comma 1-bis, riguardante la vigilanza fiscale per i depositi abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati.

Con la **lettera u)** viene modificato l'**articolo 19** del TUA, al fine di aggiornare i riferimenti agli uffici competenti in materia di accertamento delle violazioni relative alle imposte sulla produzione e sui consumi.

Con la **lettera v)** è abrogato l'**articolo 20** del TUA, in quanto gli articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e successive modificazioni, sono stati abrogati dall'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.69.

Con la **lettera z)** si è provveduto a sostituire, nei commi 6 e 10 dell'**articolo 21** del TUA, il riferimento all'”Unione” con quello alla “Comunità”, al fine di conformare il testo alla direttiva in via di recepimento.

Con le **lettere aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll) e mm)** sono state apportate modifiche formali o di drafting agli **articoli 23, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 e 39** del TUA, in



conseguenza sia dell'accorpamento degli uffici tecnici di finanza negli attuali Uffici dell'Agenzia delle dogane sia dell'aggiornamento delle disposizioni comunitarie richiamate.

Con la **lettera nn)** è stato inserito il Capo III-bis, riguardante i tabacchi lavorati e contenente gli articoli dal 39-bis al 39-duodecies.

L'**articolo 39-bis** contiene le definizioni relative ai diversi tipi di tabacchi lavorati. In particolare, il comma 1 di tale articolo definisce le 5 categorie basilari di tabacchi lavorati, ovvero, rispettivamente alle lettere a), b), c), d) ed e), sigari e sigaretti, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da fiuto e tabacco da masticare. I successivi commi stabiliscono poi nello specifico la composizione e le caratteristiche attribuibili ad ogni categoria ai fini della determinazione del tipo di prodotto considerato.

Ai prodotti così individuati dall'articolo 39-bis vengono assimilati, in base a quanto disposto dal successivo **articolo 39-ter**, anche altri prodotti costituiti parzialmente o esclusivamente da sostanze diverse dal tabacco, purché aventi specifici requisiti.

L'**articolo 39-quater** disciplina sostanzialmente il procedimento per l'inserimento dei tabacchi lavorati nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei medesimi prodotti che, secondo quanto previsto dal successivo **articolo 39-quinquies**, sono fissate con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'**articolo 39-sexies** detta alcune disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, indicando, tra l'altro, i soggetti tenuti al pagamento della stessa.

L'**articolo 39-septies** stabilisce, nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, l'aggio spettante ai rivenditori.

L'**articolo 39-octies** contiene per lo più le indicazioni relative al calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati, definendo in particolare il meccanismo di applicazione dell'accisa per i diversi tipi di sigarette in relazione alla loro classe di prezzo.

L'**articolo 39-novies** demanda ad un decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la fissazione delle modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa sui tabacchi lavorati aventi le destinazioni indicate nell'articolo 17, comma 4-bis.



Le disposizioni relative all'accertamento, alla liquidazione e al pagamento dell'accisa nello specifico settore dei tabacchi lavorati sono contenute nell'**articolo 39-decies**.

L'**articolo 39-undecies** concerne l'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati, affidata alla Guardia di finanza secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 39-duodecies**, parallelamente a quanto disposto per gli altri prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale e per i quali sono prescritti i contrassegni *fiscali*, stabilisce che la circolazione dei tabacchi lavorati fabbricati o introdotti nel territorio dello Stato può avvenire solo a seguito dell'applicazione, sui singoli condizionamenti, di un apposito contrassegno *di legittimazione*. Si prevede che tale contrassegno sia messo, tra l'altro, a disposizione anche del rappresentante fiscale del depositario autorizzato o del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale.

Con le **lettere oo), pp), qq), rr), ss), tt), uu), vv), e zz)** sono state apportate, rispettivamente agli **articoli 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50 e 59** del TUA, lievi modifiche, per lo più di carattere formale, concernenti, ad esempio, la conversione in euro dei valori in lire in essi riportati.

Con la lettera **aaa)** è stato modificato l'**articolo 61** del TUA, allo scopo innanzitutto di prevedere l'opportuna esclusione dal relativo ambito di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, nonché di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti e convertire in euro i valori in lire in esso riportati.

Con la lettera **bbb)** è stato sostituito l'**articolo 62** del TUA, al fine di pervenire ad una formulazione più chiara del medesimo attraverso una più organica elencazione degli specifici prodotti oggetto dell'imposta di consumo da esso disciplinata;

Con la lettera **ccc)** sono stati inseriti gli **articoli 62-bis e 62-ter** del TUA, allo scopo di includere in maniera organica nel testo unico le disposizioni tributarie, comprese quelle concernenti le aliquote e le tariffe di vendita, relative ai fiammiferi, che sono sottoposti ad imposta di fabbricazione.

Con le lettere **ddd) ed eee)** sono state apportate, rispettivamente agli **articoli 63 e 65** del TUA, modifiche formali consistenti per lo più nella conversione in euro dei valori in lire in essi riportati.

Con la lettera **fff)** è stato modificato l'**articolo 67**. In particolare, il comma 1 è stato aggiornato a

seguito dell'introduzione delle figure del "destinatario registrato" e dello "speditore registrato", mentre il comma 2 è stato abrogato coerentemente con la riformulazione dell'articolo 2 del TUA.

Con la lettera **ggg)** è stato modificato l'**allegato I** al TUA al fine di inserire le aliquote di base applicate ai tabacchi lavorati nonché le aliquote relative ai fiammiferi.

Nell'**articolo 2** dello schema normativo in illustrazione sono contenute alcune disposizioni transitorie volte sia a garantire continuità all'attività degli operatori professionali registrati previsti dalla vigente formulazione dell'articolo 8, comma 1, del TUA, sia a consentire provvisoriamente l'applicazione delle previgenti disposizioni in materia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo negli scambi con gli Stati membri nei quali non è ancora disponibile il sistema informatizzato. Il medesimo articolo prevede altresì che le suddette disposizioni continuino provvisoriamente ad essere applicate a fattispecie da stabilire con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

Con l'**articolo 3** dello schema in parola è innanzitutto demandata al Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la fissazione, in ordine alla circolazione dei tabacchi lavorati in regime di sospensione dall'accisa, dei tempi e delle modalità per la presentazione in forma telematica del documento di accompagnamento. In secondo luogo, si prevede che, con rispettivi provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, sia data attuazione a quanto previsto nell'articolo 6, commi 5 e seguenti del TUA. Inoltre, in linea con quanto previsto dall'articolo 30 della direttiva in parola, si dispone che il Direttore dell'Agenzia delle dogane, con propria determinazione, stabilisca procedure semplificate per la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1. Infine, è stabilito che i registri obbligatori previsti dal testo unico delle accise possano essere formati, gestiti e conservati con strumenti informatici, secondo modalità da stabilirsi con determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle Dogane.

L'**articolo 4** prevede l'abrogazione, parziale o integrale, di atti normativi a seguito dell'inserimento delle disposizioni concernenti i tabacchi lavorati ed i fiammiferi nel corpo del TUA e dell'introduzione delle norme contenute nella direttiva in questione, riguardanti principalmente la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Infine, l'**articolo 5** stabilisce l'entrata in vigore del presente decreto legislativo, fissata al 1° aprile 2010 dalla stessa direttiva 2008/118/CE.

RELAZIONE TECNICA

Recepimento della Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008

Con Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 9 del 14 gennaio 2009 (serie L), è stata pubblicata la direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise che abroga la direttiva 92/12/CE del Consiglio del 25 febbraio 1992.

La direttiva modifica le disposizioni relative ai prodotti soggetti ad accisa, con particolare riguardo al:

- Regime generale delle accise;
- Detenzione dei prodotti;
- Circolazione dei prodotti;
- Controlli.

Le principali innovazioni riguardano:

- gli aspetti inerenti la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa con l'applicazione del regime sospensivo, per le quali tipologie di circolazione viene introdotto il documento di accompagnamento elettronico nel sistema informatizzato dell'Amministrazione Finanziaria;
- l'individuazione di nuovi soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e alla prestazione della relativa garanzia.

Tali innovazioni hanno determinato l'aggiornamento della normativa nazionale.

Il principale testo normativo nel quale sono state introdotte modifiche è il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione ed i consumi- D.lgs 26 ottobre 1995 n. 504; altre modifiche hanno interessato le norme relative alla circolazione dei prodotti energetici e dell'alcole e bevande alcoliche, contenute nel D.M. 25 marzo 1996, n. 210.

Sono state, infine, oggetto di revisione anche le norme relative ai tabacchi lavorati contenute nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e nel D.M. 22 febbraio 1999, n. 67, ed inserite nel TUA, al Capo III-bis.

Al fine di rendere più completo ed organico il TUA sono stati anche inseriti, nell'ambito del "Titolo III - Altre imposizioni indirette", le disposizioni riguardanti l'imposta di fabbricazione applicata ai fiammiferi.



Il decreto di recepimento della Direttiva dovrà essere adottato entro il 1° aprile 2010. È stato, quindi, predisposto lo schema di norma per il quale vengono di seguito illustrati gli effetti economico-fiscali sul bilancio dello Stato.

Il decreto legislativo è formato da cinque articoli :

Il primo articolo ha per oggetto le modifiche apportate alle disposizioni tributarie in materia di accise, contenute nel TUA 504/1995, come di seguito illustrate:

Capo I

Articolo 1 – **Ambito applicativo e definizioni** - vengono apportate modifiche di carattere normativo che attengono ad alcune definizioni giuridiche dei soggetti coinvolti nelle operazioni inerenti i prodotti sottoposti al regime delle accise – **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 2 – **Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa** - vengono apportate modifiche di carattere normativo tendenti a precisare e chiarire il momento generatore dell'imposta, a regolare i casi di ammanchi di prodotti ed, inoltre, ad indicare il momento dell'esigibilità dell'imposta e i soggetti obbligati - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 3 – **Accertamento, liquidazione e pagamento** – sono apportate modifiche di carattere normativo in relazione all'accertamento, liquidazione e pagamento dell'imposta - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 4 – **Abbuoni per perdite distruzioni e cali** – sono apportate modifiche di carattere normativo e procedurale che attengono a principi regolatori tesi a stabilire e regolare i casi di perdite e distruzione di prodotti, ad eccezione dei tabacchi lavorati - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 5 – **Regime del deposito fiscale** – modifiche di carattere procedurale inerenti i compiti e gli obblighi gravanti sui depositi fiscali, autorizzati dall'Amministrazione finanziaria per tutti i prodotti, ad eccezione per i tabacchi sottoposti al rilascio di una licenza da parte AAMS - **nessun effetto sul gettito erariale.**



Articolo 6 – **Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa** - modifiche di carattere tecnico- procedurale riguardanti le modalità e le regole relative alla circolazione dei prodotti, con documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema informatizzato, con particolari disposizioni in caso di indisponibilità di detto sistema informatizzato - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 7 – **Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa** - modifiche di carattere normativo e tecnico- procedurale che hanno per oggetto i casi di irregolare circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e procedure di riscossione - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 8 – **Destinatario registrato** - modifiche di carattere normativo e tecnico- procedurale che attengono alle autorizzazioni necessarie per operare come destinatario registrato ed alle modalità operative, compresi i tabacchi lavorati - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 9 – **Speditore registrato** - modifiche di carattere normativo e tecnico- procedurale relative alla figura dello speditore registrato ed alle modalità operative - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 10 – **Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro** - modifiche di carattere normativo e tecnico- procedurale relative alle modalità di detenzione, pagamento dell'accisa ed esclusione dal pagamento per i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 10 bis – **Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro** - modifiche di carattere normativo e tecnico- procedurale attinenti le modalità di applicazione dell'accisa ai prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro e regolazione anche dei tabacchi lavorati - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 10 ter – **Irregolarità nella circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro** - modifiche di carattere normativo e tecnico- procedurale che riguardano i casi di perdita irrimediabile o distruzione totale dei prodotti soggetti ad accisa durante il trasporto nel territorio nazionale - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 11 – **Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in un altro Stato membro e acquistati da privati** - modifiche di carattere normativo e tecnico-procedurale che chiariscono, ai fini della determinazione dell'uso proprio, le modalità di trasporto, il luogo e la natura, nonché l'oggetto dell'attività commerciale svolta dal detentore ed ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Art. 12 – **Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa** - modifiche di carattere normativo e tecnico-procedurale che hanno per oggetto modifiche attinenti l'utilizzo dei documenti di trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Art. 13 **Contrassegni fiscali** - modifiche di carattere normativo e tecnico-procedurale relativi ai contrassegni fiscali che devono essere applicati ai prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio nazionale. Viene previsto il rimborso del costo dei contrassegni fiscali per i quali l'accisa è divenuta esigibile in un altro Stato membro. Il rimborso è dovuto al netto delle spese di emissione solo nei casi nei quali venga presentata la prova alla competente Agenzia delle Dogane e tale prova venga ritenuta soddisfacente a dimostrare la rimozione o la distruzione degli stessi.

I vincoli posti dalla normativa rendono marginale l'eventualità di corrispondere rimborsi, comunque di entità trascurabile - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 14 – **Recuperi e rimborsi dell'accisa** - modifiche di carattere normativo e tecnico-procedurale in materia di richiesta di rimborso, in caso di accisa indebitamente pagata, annullando gli effetti negativi della coesistenza di due termini (prescrizione decennale e decadenza biennale). Tale modifica consente all'operatore di richiedere il rimborso delle somme restituite, a seguito di sentenza passata in giudicato, che impone la restituzione delle somme indebitamente percepite - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Articolo 15 – **Prescrizione del diritto all'imposta** - modifiche di carattere normativo con le quali vengono stabiliti i termini di prescrizione per i crediti relativi ai prodotti soggetti ad accisa, con diversi termini di prescrizione per i crediti inerenti i tabacchi lavorati - **nessun effetto sul gettito erariale.**

Art. 16 – **Privilegio** – nessuna variazione al testo vigente;

Art. 17 – **Esenzioni** - modifiche di carattere normativo relative alle esenzioni, nonché

Capo IV

Sanzioni


Dall'articolo 40 all'articolo 67 sono state apportate modifiche di carattere formale concernenti anche la conversione in euro dei valori in lire in essi riportati. Sono stati inseriti anche le disposizioni tributarie concernenti le aliquote e le tariffe di vendita relative ai fiammiferi, che sono sottoposti ad imposta di fabbricazione, allo scopo di rendere più organico il testo unico in materia di accise. **Nessun effetto di gettito erariale.**


L'articolo 2 dello schema di norma in esame, detta le disposizioni transitorie per garantire la continuità dell'attività degli operatori professionali, e la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo negli scambi con gli altri Stati membri nei quali il sistema informatizzato non è ancora in funzione. Detta deroga ha connotazioni tecnico-giuridiche e pertanto non rileva ai fini del gettito erariale.

L'articolo 3 dello schema di norma in esame, demanda all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Agenzia delle Dogane l'emanazione dei provvedimenti direttoriali per stabilire i tempi e le modalità di presentazione in forma telematica del documento di accompagnamento. Nessun effetto di gettito.



L'articolo 4 dello schema di norma in esame, prevede l'abrogazione, parziale o integrale, della normativa concernente i tabacchi lavorati e i fiammiferi per il contestuale inserimento nel corpo del TUA.

L'insieme delle disposizioni contenute nello schema di decreto di recepimento della Direttiva 2008/118/CE **non determina effetti di gettito erariale sul bilancio dello Stato.**

IGRUE IV
08-07-10


9 FEB. 2010 

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Fisci
gli effetti di gettito 18 31 dicembre 2009 n. 196
provvedimento per il recepimento di

 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO


Analisi Tecnico – Normativa (ATN)

Oggetto: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Recepimento della direttiva 2008/118/CE.

PARTE I - ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'emanazione del presente decreto legislativo si è resa necessaria al fine di modificare il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), a seguito della pubblicazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008. Quest'ultima ha sostituito, per motivi di chiarezza, la precedente direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 (riguardante il regime generale, la detenzione, la circolazione ed i controlli dei prodotti soggetti ad accisa), che, già più volte sostanzialmente revisionata, necessitava di ulteriori modifiche.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è contenuto principalmente:

- nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise);
- nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427;
- nella legge 13 luglio 1965, n. 825;
- nella legge 10 dicembre 1975, n. 724;
- nella legge 7 marzo 1985, n. 76;
- nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184;
- nel decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300;
- nel decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1996, n. 210;
- nel decreto del Ministro delle finanze 22 marzo 1999, n. 67.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

Il decreto legislativo incide prevalentemente:

- sul decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), di cui modifica, tra l'altro, le disposizioni relative alle procedure in materia di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (utilizzo del documento di accompagnamento elettronico nell'ambito di un sistema informatizzato) e quelle



concernenti i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e alla prestazione della relativa garanzia:

- sul decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427), di cui abroga, tra l'altro, esplicitamente le disposizioni che, pur riferendosi a tutti i prodotti sottoposti ad accisa, erano oramai di fatto applicate solo al settore dei tabacchi lavorati.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Testo unico delle accise verranno, inoltre, abrogati, in quanto superati:

- la legge 13 luglio 1965, n. 825;
- la legge 10 dicembre 1975, n. 724;
- la legge 7 marzo 1985, n. 76;
- il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300;
- il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1996, n. 210;
- il decreto del Ministro delle finanze 22 marzo 1999, n. 67;
- l'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190;
- l'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87;
- i commi 486 e 487 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo, in tutti i suoi articoli, non interferisce con le competenze delle regioni e degli enti locali. L'intervento è coerente con quanto dispongono le fonti legislative primarie in tema di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

L'intervento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.



7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento è in linea con quanto richiesto in tema di verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano essere all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi contenuti negli articoli sono coerenti con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto legislativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.



14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In linea generale, gli altri Stati membri dell'Unione europea recepiscono la direttiva in oggetto in maniera analoga a quella proposta.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento introduce nuove definizioni normative allo scopo di adempiere a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella direttiva in oggetto. Le nuove definizioni introdotte sono coerenti con quelle già in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel decreto legislativo risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel predisporre l'intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il decreto legislativo prevede l'abrogazione esplicita delle norme di cui all'articolo 4 del medesimo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto legislativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sull'oggetto dell'intervento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il decreto legislativo prevede la successiva adozione, sia da parte del Direttore dell'Agenzia delle dogane che del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di provvedimenti atti a consentire principalmente l'applicazione delle disposizioni relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si è reso necessario utilizzare dati statistici sulla materia del provvedimento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

TITOLO: Recepimento della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise.

Referente: MEF - Dipartimento delle finanze – PIETRO ORSINI.

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento adempie all'obbligo di recepimento della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

La direttiva da recepire stabilisce, in particolare, una nuova disciplina in materia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, introducendo l'utilizzo del documento di accompagnamento elettronico nell'ambito di un sistema informatizzato.

Si osserva che le disposizioni generali attualmente vigenti in materia sono contenute principalmente:

- per quanto concerne i prodotti energetici, l'alcole etilico e le bevande alcoliche, negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riguardanti, rispettivamente, la circolazione di prodotti soggetti ad accisa e le irregolarità che si possono verificare nel corso della medesima;
- per quanto attiene i tabacchi lavorati, negli articoli 6 e 7 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, riguardanti, rispettivamente, la circolazione dei medesimi prodotti soggetti ad accisa e le irregolarità che si possono verificare nel corso della medesima.

Le disposizioni inerenti all'applicazione della suddetta normativa primaria sono, invece, contenute sostanzialmente:

- per quanto concerne i prodotti energetici, l'alcole etilico e le bevande alcoliche, nel decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1996, n. 210;
- per quanto attiene ai tabacchi lavorati, nel decreto del Ministro delle finanze 22 marzo 1999, n. 67.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento prende le mosse dalla considerazione delle seguenti esigenze, che hanno spinto alla modifica della disciplina comunitaria:

- la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 (riguardante il regime generale, la detenzione, la circolazione ed i controlli dei prodotti soggetti ad accisa), già più volte sostanzialmente revisionata, necessitava di essere sottoposta ad ulteriori modifiche. E' stato ritenuto opportuno, quindi, in ambito comunitario, procedere, per motivi di chiarezza, alla sua sostituzione attraverso l'emanazione della direttiva oggetto di recepimento;

- è stata avvertita la necessità di modificare la disciplina comunitaria al fine di evitare l'applicazione separata di un sistema di controllo relativo alle accise per il tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a procedure o regimi doganali comunitari sospensivi dal momento che tali regimi, previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12



ottobre 1992 prevedono già l'esecuzione di adeguati controlli nel tempo in cui i suddetti prodotti sono soggetti alle disposizioni del citato regolamento;

- è stata ravvisata, in ambito comunitario, l'opportunità di utilizzare il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa in quanto l'uso di tale sistema, al posto di quello basato sul supporto cartaceo, accelera l'espletamento delle formalità necessarie, facilitando al contempo il monitoraggio della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Con l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario si affrontano le questioni che hanno dato luogo all'emanazione della direttiva in oggetto, riguardanti in particolare l'esigenza di applicare il sistema informatizzato, con l'utilizzo del documento di accompagnamento elettronico, nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Con l'emanazione del decreto legislativo in oggetto si intendono perseguire gli obiettivi che hanno dato luogo all'emanazione della direttiva in oggetto, quali, in particolare, l'avvio dell'applicazione del sistema informatizzato alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I destinatari dell'intervento sono i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, quali, in primo luogo, gli operatori del settore delle accise (depositari autorizzati, destinatari registrati, etc.), nonché, in una certa misura, anche i privati che acquistano per uso proprio o meno prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro; sono, altresì, interessati dall'intervento, per la rispettiva parte di competenza, l'Agenzia delle dogane, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Guardia di finanza.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Al fine di illustrare le principali modifiche da apportare al D. Lgs. n.504/1995 (testo unico delle accise), nonché di cogliere ogni eventuale problematica o utile osservazione sulle novità introdotte dalla direttiva 2008/118/CE, si è ritenuto opportuno consultare le principali Associazioni di categoria dei settori interessati.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

Non è stata valutata l'opzione zero in quanto l'intervento normativo è funzionale al recepimento della direttiva comunitaria in oggetto, la cui mancata attuazione comporterebbe l'avvio di una procedura di infrazione in sede comunitaria.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non è stata valutata alcuna opzione alternativa in quanto l'intervento normativo è funzionale ad un corretto recepimento della direttiva comunitaria in oggetto.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti è stato valutato e adottato nell'ambito dei lavori preparatori della direttiva 2008/118/CE, che l'opzione regolatoria proposta mira a recepire nell'ordinamento nazionale.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi dell'opzione regolatoria proposta sono quelli derivanti dall'introduzione, prevista dalla direttiva in oggetto, del sistema informatizzato relativo alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo. In particolare, tali vantaggi consistono sostanzialmente in una maggiore trasparenza delle movimentazioni dei prodotti in questione nonché nella velocizzazione delle operazioni e dell'espletamento delle formalità necessarie. Il nuovo sistema informatizzato consente, inoltre, di effettuare un più efficiente monitoraggio della circolazione dei suddetti prodotti.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

A carico dei destinatari dell'intervento normativo in parola sono previsti, attraverso le modifiche da esso apportate al decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise), una serie di obblighi informativi, quali, ad esempio:

- la presentazione, al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, di un'apposita dichiarazione, da parte del destinatario registrato, relativa ai prodotti, già immessi in consumo in un altro Stato membro, che siano acquistati dal medesimo soggetto e considerati detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato;

- la comunicazione, nell'ambito delle c.d. vendite a distanza, relativa alle spedizioni di tabacchi lavorati, già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che il rappresentante fiscale del venditore è tenuto a dare all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato;

- la presentazione, nel caso di spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, di un'apposita dichiarazione, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Trattandosi di un recepimento obbligatorio di norme comunitarie, non sono state considerate opzioni alternative.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'efficacia dell'intervento è legata all'effettuazione di specifiche attività, in particolare, da parte dell'Agenzia delle dogane, la quale, avvalendosi del supporto della Sogei Spa, provvederà a rendere operativo, a decorrere dal termine previsto, il sistema informatizzato di cui alla decisione 16 giugno 2003 n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'articolato normativo non comporta distorsioni di concorrenza né a livello interno né a livello intracomunitario.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'attuazione dell'intervento normativo in oggetto è demandata, in generale, in relazione alle rispettive sfere di competenza, all'Agenzia delle Dogane, all'Amministrazione dei monopoli di Stato e anche, per quanto concerne specificamente l'espletamento dei controlli da esso previsti sui prodotti sottoposti ad accisa, alla Guardia di finanza.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'intervento normativo sarà data massima pubblicità attraverso i canali istituzionali, inclusi i siti internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nonché delle Amministrazioni interessate.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

In relazione all'intervento normativo si esplicheranno le ordinarie procedure di controllo da parte dell'Agenzia delle dogane, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e della Guardia di finanza.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Trattandosi di recepimento di una direttiva comunitaria, la revisione della regolamentazione è legata alle modificazioni che sulla medesima saranno prodotte in sede comunitaria.